



*Mons. Michele Pennisi*  
*Arcivescovo di Monreale*

**STATUTO**  
**DEL SANTUARIO MARIA SS. DEL ROSARIO**  
**DI TAGLIAVIA-MONREALE**

**Art. 1**

Il Santuario Diocesano di Maria SS. del Rosario di Tagliavia è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto, istituito ai sensi dei cann.1230 e ss. del Codice di Diritto canonico, con decreto dell'Arcivescovo di Monreale del 7 dicembre 2011 (prot. n.788/11), al quale è stata conferita la personalità giuridica con Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2012, in seguito alla soppressione della Parrocchia Maria SS. del Rosario di Tagliavia, che aveva avuto il riconoscimento giuridico per decreto del Ministro dell'Interno n.435 del 15 novembre 1986 (supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n.14 del 19 gennaio 1987). Il Santuario che ha sede in contrada Tagliavia nel Comune di Monreale, gode di personalità giuridica canonica pubblica, è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Palermo (Reg. ord. 61,vol2/61), ha carattere costitutivo ed essenziale di religione e di culto e può esercitare attività diverse da quelle di religione e di culto, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 (commi a e b) della Legge 20 maggio 1985, n.222(Gazzetta Ufficiale n.129 del 03 giugno 1985).

**Art. 2**

L'Ente, con Codice Fiscale 97038120826, è proprietario della Chiesa-Santuario con annessa sagrestia e proprie pertinenze (Casa canonica, ex Convento dei Monaci di Tagliavia, foresteria per i pellegrini, salone e altri edifici) catastati nel comune di Monreale alla Partita 15803 Foglio 152 p.lla 11 sub.1,3 cat. B/1, C/1; Foglio 152 p.lla 224, 229, 234 cat. C/1, C/2; Foglio 152 p.lla 11 sub 4 cat. D/2) e di un fondo agrario di circa 154 ettari con alcuni edifici ad uso agricolo catastati nel Comune di Monreale foglio 152 p.lle 3, 4, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 38, 39, 83, 223) che costituisce un'Azienda Agricola, iscritta il 05 dicembre 2000 al Registro delle Imprese di Palermo con REA PA-224714, avente P.I.04916040829 . Tutti gli immobili

sopraelencati e i beni mobili di carattere storico o artistico appartengono al patrimonio stabile(cann.1285,1291 del Codice di Diritto canonico) dell'Ente Ecclesiastico Santuario di Maria SS. del Rosario di Tagliavia.

### Art. 3

L'Ente Ecclesiastico è affidato alla cura pastorale di un Rettore di nomina arcivescovile, a cui spetta la cura liturgica e pastorale del Santuario, con i compiti e le potestà previsti dai cann. 556 - 562 e 1230 - 1234 del Codice di Diritto Canonico. Il Rettore è amministratore unico e legale rappresentante del Santuario. Possono collaborare stabilmente con il Rettore anche altri sacerdoti, diaconi, persone consacrate, Associazioni di fedeli approvate dall'Autorità ecclesiastica e singoli fedeli laici. Il Rettore, dietro autorizzazione dell'Arcivescovo di Monreale, può affidare la gestione dell'Azienda Agricola ad altro soggetto che ne salvaguardi l'ecclesialità e la legalità.

### Art. 4

Nel Santuario si svolgono tutte le celebrazioni liturgiche e le devozioni della pietà popolare destinate a offrire al popolo di Dio occasioni di preghiera e di vera conversione, si organizzano ritiri ed esercizi spirituali, assemblee e convegni diocesani e vengono accolti i pellegrini(cfr. Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, *Santuario. Memoria, presenza e profezia del Dio vivente*, 8 Maggio 1999). Gli eventuali matrimoni saranno registrati nella parrocchia S. Martino in Corleone, dove sono conservati i registri dell'ex Ente parrocchia.

### Art. 5

Le offerte, le liberalità e le oblazioni di fedeli ed enti, pubblici e privati, nonché i beni, mobili e immobili, derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità e legati destinati al Santuario sono di pertinenza del Santuario stesso e vengono utilizzati per fini di religione e di culto e per opere caritative.

### Art. 6

Il Rettore del Santuario, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante dell'ente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal Codice di Diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can.1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima fissata dalla C.E.I. o riguardanti ex-voto o oggetti preziosi di valore artistico o storico.

### Art. 7

Il Rettore è assistito da un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno tre esperti in materia economica e giuridica, nominati con il consenso dell'Ordinario Diocesano. Il Consiglio opera nel rispetto delle vigenti leggi canoniche e civili ed in particolare dovrà tenere conto di quanto stabilito dalle disposizioni della Curia

Arcivescovile. Il Rettore è tenuto a presentare annualmente all'Ufficio Amministrativo Diocesano il rendiconto relativo alla gestione economica del Santuario sia per quanto riguarda l'attività di religione e di culto sia per quanto riguarda l'Azienda agricola con rendiconti distinti.

**Art. 8**

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Arcivescovo di Monreale, sentito il Rettore del Santuario o su proposta di quest'ultimo.

**Art. 9**

Spetta unicamente all'Arcivescovo di Monreale sopprimere il Santuario. In caso di estinzione del Santuario il patrimonio da questo posseduto sarà devoluto all'Arcidiocesi di Monreale o ad altro Ente ecclesiastico indicato dall'Arcivescovo di Monreale.

**Art. 10**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme canoniche e civili vigenti in materia.

*Approvato e promulgato  
a Monreale, 15 Febbraio 2018*

✠ Michele Pennisi

+ *Michele Pennisi*



Prot. N. 058/18

Il Cancelliere Arcivescovile  
*Sac. Antonino Ortaleva*

*Sac. Antonino Ortaleva*

